

	CONVENZIONE	
	per la gestione di servizi CUP/attività di riscossione/CASSA -	
	accettazione amministrativa, attività inerenti prelievi ambulatoriali,	
	informazioni e di consegna dei referti del laboratorio analisi	
	Tra	
	- [•] [•], [•], nato a [•] ([•]) il [•]/[•]/[•] (codice fiscale [•]), residente in [•]	
	([•]), via [•], n. [•], domiciliato per la sua carica presso la sede	
	dell’Azienda U.L.S.S. n. 3 “Serenissima”, il quale dichiara di intervenire al	
	presente atto e di stipularlo, in esecuzione dei provvedimenti [•] [•] e	
	quindi non in proprio ma nella sua qualità di [•] e quindi in nome, per	
	conto, vece ed interesse esclusivo e quindi in rappresentanza esclusiva	
	dell’AZIENDA U.L.S.S. n. 3 “Serenissima”, con sede legale in Mestre –	
	Venezia, via Don F. Tosatto n. 147, codice fiscale e partita iva	
	02798850273, che nel contesto dell’atto verrà indicata per brevità anche	
	“Azienda”;	
	e	
	- [•] [•], nato a [•] il [•] [•] [•] (codice fiscale [•]), residente in [•] ([•]), via	
	[•], n. [•], il quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipularlo non	
	in proprio ma nella sua qualità di [•] nonché legale rappresentante munito	
	dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, sulla base del	
	vigente statuto e quindi in nome, per conto, vece ed interesse esclusivo e	
	quindi in rappresentanza esclusiva della sotto indicata società presso la cui	
	sede ha domicilio per la carica	
	“CITTADELLA SOCIO-SANITARIA DI CAVARZERE s.r.l.” con	
	Pagina 1 di 14	

	sede legale in Cavarzere (VE), Via Nazario Sauro, n. 32, capitale sociale di	
	Euro [●] versato per Euro [●], codice fiscale e numero di iscrizione presso	
	il Registro delle Imprese di Venezia 03572880270, iscritta al R.E.A. tenuto	
	presso la C.C.I.A.A. di Venezia al n. 320353 (di seguito, per brevità anche	
	“Società”);	
	<i>dopo aver premesso che</i>	
	i) nel presente atto, tranne ove diversamente specificato, le espressioni e i	
	termini di seguito riportati, ove utilizzati con la lettera iniziale	
	maiuscola, avranno, sia al singolare che al plurale, il significato loro	
	attribuito qui di seguito:	
	- per “ Complesso immobiliare ” o “ Area dell’ex Ospedale di	
	Cavarzere ” si intende il complesso immobiliare, di proprietà	
	dell’Azienda, sito in Cavarzere (Venezia), via Nazario Sauro n. 32,	
	sul quale insiste un vincolo di destinazione ad uso sanitario della	
	durata di 15 anni con decorrenza dal 29.12.2017, istituito dall’art. 2	
	LR 33/2014;	
	- per “ Sperimentazione gestionale di Cavarzere ” o	
	“ Sperimentazione gestionale ” si intende il progetto di	
	sperimentazione gestionale di cui alla deliberazione della Giunta	
	Regionale n. 880 del 26.3.2004 attuato dalla Società;	
	- per “ Attività oggetto di sperimentazione ” si intendono le attività	
	di specialistica ambulatoriale e di residenzialità protetta per pazienti	
	psichiatrici (CTRP) presso l’unità di offerta “La Primula” che	
	costituivano l’oggetto specifico della Sperimentazione gestionale di	
	Cavarzere;	
	Pagina 2 di 14	

	ii) la Società è nata quale società mista a capitale pubblico privato (con	
	l'ex Azienda ULSS 14 "Chioggia", poi incorporata nell'Azienda ULSS	
	3 Serenissima, quale socio detentore della maggioranza delle quote	
	sociali) avente per oggetto sociale l'esercizio di attività sanitarie nel	
	complesso immobiliare sito in Cavarzere (Venezia), via Nazario Sauro	
	n. 32, di proprietà dell'Azienda;	
	iii) la Società è stata costituita in forza della deliberazione della Giunta	
	Regionale n. 880 del 26.3.2004 la quale, ai sensi dell'art. 9 bis del D.	
	Lgs. n. 502 del 30.12.1992 (come modificato dall'art. 10 del d. lgs. n.	
	229 del 19.6.1999), ha dato attuazione ad un progetto sperimentale	
	dell'ex Azienda ULSS 14 di Chioggia per la parziale riconversione	
	della vecchia struttura dell'ospedale di Cavarzere e la realizzazione e	
	gestione di un ambulatorio specialistico con annessa unità chirurgica	
	extra ospedaliera e di una Comunità Terapeutica Residenziale Protetta	
	("CTR") nel su indicato Complesso immobiliare;	
	iv) la Società svolge nell'Area dell'ex Ospedale di Cavarzere attività di	
	specialistica ambulatoriale e di residenzialità protetta per pazienti	
	psichiatrici (CTR) presso l'unità di offerta "La Primula" (attività	
	costituenti l'oggetto specifico della sperimentazione gestionale),	
	v) durante la Sperimentazione gestionale di Cavarzere (e così pure nella	
	fase immediatamente successiva alla sua cessazione secondo quanto	
	meglio <i>infra</i> indicato) la Società ha svolto altresì in favore dell'Azienda	
	alcune attività amministrativo – gestionali, sanitarie e distrettuali (di	
	seguito, per brevità, anche " Attività amministrativo - gestionali "),	
	ulteriori rispetto alle attività oggetto di sperimentazione ma integrative e	
	Pagina 3 di 14	

	accessorie alle stesse (e che con le Attività oggetto di sperimentazione si	
	coordinavano), periodicamente programmate in forza di specifica	
	deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda e da ultimo con	
	delibera del Direttore Generale dell'Azienda n. [●]/2019;	
	vi) in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 LR 33/2014, l'Azienda ha	
	provveduto in data 12 ottobre 2018 ad acquistare tutte le quote del	
	capitale sociale della Società, ponendo per tal modo termine alla	
	compartecipazione mista nel capitale sociale (capitale pubblico e	
	privato) della Società (e conseguentemente facendo venire meno la	
	gestione mista pubblico/privata alla base del progetto della	
	Sperimentazione gestionale di Cavarzere di cui sopra);	
	vii) sono in essere le procedure per addivenire all'alienazione, mediante	
	evidenza pubblica, delle quote sociali della Società e di immobili	
	dell'Azienda nell'Area dell'ex Ospedale di Cavarzere;	
	viii) l'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1090 del 6	
	agosto 2020 - allegato che contiene linee guida approvate con la citata	
	d.G.R. n.1090/2020 -, nel dare indicazioni in materia di prossima	
	programmazione dei servizi sanitari e socio sanitari, evidenzia la	
	possibilità che la Società sia "accreditata fino al 31.12.2035 anche quale	
	struttura privata per la Medicina di laboratorio, il cui budget può essere	
	stimato in € 240.000 annui")	
	ix) nel corso degli ultimi anni e comunque pur dopo la fine della	
	Sperimentazione gestionale di Cavarzere, l'Azienda, al fine di garantire	
	la continuità nell'erogazione da parte della Società delle suddette	
	Attività amministrativo – gestionali già correlate alle Attività oggetto di	
	Pagina 4 di 14	

	sperimentazione, ha via via approvato i relativi corrispettivi annuali da	
	riconoscere alla Società per la prosecuzione nell'espletamento delle	
	ridette Attività amministrativo – gestionali;	
	x) a fronte di quanto sopra, si pone per l'Azienda la necessità che, in	
	relazione ai servizi già svolti dalla Società nel corso della	
	Sperimentazione gestionale e nella fase immediatamente conseguente	
	alla sua cessazione, ne sia garantita la continuità, anche considerato che	
	il complesso immobiliare in cui sono svolte le relative attività (Area	
	dell'ex Ospedale di Cavarzere) insiste in una zona priva di altri soggetti	
	erogatori di tutti i servizi con le medesime caratteristiche;	
	xi) più in particolare, l'Azienda ha interesse a che la Società continui a	
	svolgere in favore dell'Azienda anche le succitate Attività	
	amministrativo – gestionali, ciò alle condizioni disciplinate nella	
	presente convenzione e per le ragioni meglio indicate nella	
	deliberazione del Direttore Generale n. __ del __/__/____ approvativa	
	dello schema della presente convenzione	
	*	
	<i>si conviene e si stipula quanto segue</i>	
	<u>Articolo 1 – Premesse</u>	
	1.1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.	
	<u>Articolo 2 – Oggetto</u>	
	2.1. L'Azienda affida alla Società, che accetta, lo svolgimento e la gestione	
	delle attività amministrativo – gestionali, sanitarie e distrettuali (di seguito	
	congiuntamente denominate anche solo “ Servizi ”), che sono ulteriori ma	
	che non ostacolano e si possono coordinare con le altre Attività già oggetto	
	Pagina 5 di 14	

	di sperimentazione e svolte dalla Società meglio illustrate nell'elaborato	
	allegato e che si vengono di seguito a sintetizzare:	
	- (fino alla data di avvio dell'erogazione del servizio di Medicina di	
	Laboratorio direttamente da parte della Società, una volta	
	completate le procedure di autorizzazione, accreditamento e	
	convenzionamento con l'Azienda) CUP/attività di	
	riscossione/CASSA - accettazione amministrativa – attività inerenti	
	i prelievi ambulatoriali, informazioni e consegna dei referti del	
	laboratorio analisi, in favore di entrambe le strutture erogatrici e	
	cioè l'attività del Distretto di Chioggia e l'attività della Cittadella	
	Socio Sanitaria (attività poliambulatoriale), come meglio dettagliate	
	nell'allegato, alle tabelle 1 e 2	
	- (dopo l'avvio dell'erogazione del servizio di Medicina di	
	Laboratorio direttamente da parte della Società, una volta	
	completate le procedure di accreditamento, autorizzazione e	
	convenzionamento con l'Azienda) attività di	
	riscossione/CASSA/CUP ed informazioni relativamente alle attività	
	distrettuali dell'Azienda, come meglio dettagliate nell'allegato, alla.	
	tabella 1	
	2.2. La Società si impegna a svolgere e gestire detti Servizi all'interno	
	dell'Area dell'ex ospedale di Cavarzere nel rispetto dei principi di	
	efficienza ed economicità e secondo gli standard qualitativi e prestazionali	
	previsti dalla normativa in materia.	
	Considerata l'eterogeneità dei Servizi oggetto di affidamento, ciascuno di	
	essi dovrà essere svolto dalla Società in adempimento di quanto previsto	
	Pagina 6 di 14	

	negli allegati.	
	2.3. E' fatto divieto alla Società di sub-affidare a terzi in tutto o in parte i	
	Servizi oggetto del presente contratto senza l'autorizzazione dell'Azienda.	
	2.4. Le parti danno atto che l'oggetto contrattuale potrà essere modificato,	
	ridotto ovvero integrato, nel rispetto delle formalità previste dal successivo	
	articolo 10.	
	In particolare, durante il corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale le	
	prestazioni richieste alla Cittadella Socio-Sanitaria S.r.l. potranno essere	
	variate, in aumento o in diminuzione (con l'aggiunta di nuovi Servizi o con	
	lo stralcio di Servizi affidati), con riferimento a nuove e mutate esigenze di	
	servizio nei confronti dell'utenza.	
	Resta inteso tra le parti che	
	* nel caso di integrazione o comunque di modifica dell'oggetto della	
	presente convenzione, saranno definiti i maggiori o differenti importi	
	riconosciuti alla Società per i nuovi o i differentemente modulati servizi	
	erogati facendosi riferimento ai corrispettivi che per servizi analoghi	
	vengono corrisposti ad altri operatori dall'Azienda o, in via subordinata, da	
	altre Aziende U.L.S.S. della Regione Veneto, fermo restando che, nel caso	
	di mancato accordo sul corrispettivo integrativo da riconoscere, la Società	
	dovrà comunque svolgere i Servizi salva la possibilità di procedere	
	successivamente secondo quanto previsto dall'articolo 12;	
	* nel caso di riduzione dell'oggetto della presente convenzione, ferma la	
	riduzione del corrispettivo dovuto alla Società in relazione al singolo	
	servizio che non verrà più svolto dalla Società medesima, quest'ultima	
	nulla avrà a pretendere dall'Azienda a titolo risarcitorio e/o indennitario,	
	Pagina 7 di 14	

	salvo il pagamento del corrispettivo ancora dovuto per l'Attività espletata;	
	in ogni caso, per l'ipotesi di affidamento dell'Attività espunta dall'oggetto	
	sociale ad altro soggetto, la Società si impegna a cooperare fattivamente	
	con l'Azienda e/o con il nuovo soggetto affidatario per garantire il regolare	
	svolgimento dell'Attività medesima senza soluzioni di continuità.	
	<u>Articolo 3 – Durata</u>	
	3.1. Il presente contratto ha decorrenza dal 1° gennaio 2021 e verrà a	
	scadere il 31 dicembre 2025.	
	3.2. La Società dovrà assicurare la gestione dei Servizi alle condizioni	
	stabilite dal contratto in scadenza sino al subentro del nuovo soggetto	
	affidatario dei Servizi e comunque per un periodo che al riguardo verrà	
	definito dall'Azienda.	
	<u>Articolo 4 – Obblighi delle Parti</u>	
	4.1. L'Azienda si impegna, per quanto di competenza, a collaborare con la	
	Società per consentire alla stessa di espletare i Servizi con la massima	
	efficienza e regolarità.	
	I Servizi saranno svolti nei locali del fabbricato individuato sub E nel	
	Complesso immobiliare di cui alla planimetria allegata sub 3 (di seguito,	
	per brevità, anche solo “ Locali ”), salva diversa allocazione che sarà	
	definita di comune accordo tra le Parti.	
	4.2. La Società, nello svolgimento dei Servizi affidati, si obbliga a:	
	- garantire che la gestione dei Servizi avvenga con modalità che	
	promuovano il miglioramento della qualità dei servizi offerti;	
	- garantire che la gestione dei Servizi avvenga nel rispetto dei	
	principi di efficienza, di economicità e di efficacia, tenuto conto	
	Pagina 8 di 14	

	degli obiettivi e degli standard qualitativi, quantitativi ed economici	
	e secondo modalità e parametri rispettosi delle norme e delle	
	disposizioni nazionali e/o regionali vigenti in materia, nonché della	
	programmazione sanitaria regionale e aziendale, fermo quanto già	
	previsto dal precedente articolo 2.2;	
	- custodire e mantenere tutti i Locali in cui verranno svolti i Servizi	
	in stato di perfetta efficienza ed idoneità all'uso;	
	- garantire un elevato livello qualitativo delle competenze del	
	personale coinvolto nell'esecuzione di ogni Attività oggetto del	
	presente contratto;	
	- garantire la totale estraneità dell'Azienda da qualsivoglia	
	controversia dovesse sorgere tra la Società e terzi in relazione ai	
	servizi svolti in forza del presente contratto, garantendo e	
	manlevando sin d'ora l'Azienda da qualsivoglia pretesa dovesse	
	essere alla stessa Azienda avanzata da terzi per fatti connessi anche	
	indirettamente all'espletamento dei Servizi oggetto del presente	
	atto.	
	<u>Articolo 5 – Corrispettivi</u>	
	5.1. Per ciascuno dei Servizi oggetto di affidamento sono stabiliti i	
	corrispettivi annui indicati nelle Tabelle 1 e 2 allegate alla presente.	
	5.2. I corrispettivi di cui al precedente articolo dovranno essere fatturati a	
	cadenza semestrale previa ricezione dell'ordine elettronico	
	5.3. Le fatture dovranno essere elettroniche e riportare tutti i riferimenti	
	bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni IBAN;	
	dovranno inoltre essere conformi al regime dello split payment previsto	
	Pagina 9 di 14	

	dall'art. 17 <i>ter</i> d.P.R. 633/192, come modificato dall'articolo 1, comma	
	629, lett. b) della legge n. 190/2014.	
	Gli importi dovuti a titolo di corrispettivo saranno corrisposti dall'Azienda	
	entro 60 giorni dal ricevimento della fattura corredata dai documenti	
	giustificativi dei Servizi svolti.	
	5.4. I pagamenti saranno effettuati con modalità tracciabili ai sensi	
	dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive	
	modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente	
	dedicato.	
	La Società si obbliga in particolare ad assicurare la tracciabilità dei flussi	
	finanziari ai sensi e per gli effetti della predetta legge 13 agosto 2010, n.	
	136 e ss.mm.ii. e - con la sottoscrizione del presente contratto - si assume	
	espressamente tutti gli obblighi previsti dalla legge medesima.	
	<u>Articolo 6 – Responsabilità</u>	
	6.1. La Società è responsabile dei danni di qualsivoglia natura che	
	dovessero derivare a persone o cose dall'espletamento dei Servizi,	
	assumendo a proprio esclusivo carico tutti i relativi oneri indennitari e/o	
	risarcitori e provvedendo in caso di danni ai Locali di proprietà	
	dell'Azienda ad intervenire tempestivamente per i necessari ripristini.	
	<u>Articolo 7 – Controlli</u>	
	7.1. L'Azienda si riserva il diritto di controllare che la gestione e	
	l'espletamento dei Servizi da parte della Società avvengano nel pieno	
	rispetto della normativa vigente e delle condizioni fissate dal presente	
	contratto, nonché dagli allegati.	
	7.2. Al fine di consentire all'Azienda di esercitare tale controllo e così pure	
	Pagina 10 di 14	

	al fine di consentire all'Azienda di adottare tutti gli atti ritenuti necessari	
	per organizzare il subentro di altri operatori economici alla scadenza del	
	rapporto contrattuale disciplinato con la presente convenzione, la Società si	
	impegna a fornire all'Azienda medesima le informazioni dalla stessa	
	richieste e a consentire visite ed ispezioni ed ogni altra operazione	
	conoscitiva di carattere tecnico. Nel caso di inadempimento, la Società sarà	
	tenuta a corrispondere una penale pari a Euro 100,00 per ogni giorno di	
	ritardo nell'adempimento o comunque per ogni giorno di ritardo	
	nell'adeguamento alla diffida ad adempiere se del caso inviata via pec	
	dall'Azienda, salvo il risarcimento del maggior danno.	
	<u>Articolo 8 – Inadempimenti e penali</u>	
	8.1. Fermo quanto previsto in altri articoli della presente convenzione,	
	qualora la Società si rendesse inadempiente rispetto agli obblighi assunti	
	con il presente contratto, l'Azienda dovrà darne formale diffida scritta	
	contestando l'addebito.	
	La diffida, da inviarsi mediante p.e.c. all'indirizzo di cui al successivo	
	articolo 11, dovrà contenere l'esatta descrizione dei fatti contestati ed un	
	congruo termine per l'adempimento che, salvo casi eccezionali, non potrà	
	essere inferiore a dieci giorni.	
	Nel caso in cui, dopo la scadenza del termine assegnato con la diffida,	
	l'inadempimento persista, la Società sarà tenuta al pagamento in favore	
	dell'Azienda di una penale giornaliera di € 100,00 per ogni giorno di	
	ritardo nell'adempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.	
	<u>Articolo 9 – Cause di risoluzione del contratto</u>	
	9.1. Il presente contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456	
	Pagina 11 di 14	

c.c. nei seguenti casi:

- interruzioni o gravi ritardi nello svolgimento dei singoli Servizi;
- gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge e del presente contratto per dolo o colpa grave della Società.

Articolo 10 - Modifiche e integrazioni

10. Ogni eventuale modifica o integrazione al presente contratto dovrà essere espressamente concordata in forma scritta fra le parti e dalle stesse sottoscritta. Ogni modifica e/o integrazione dovrà anche indicare con precisione la clausola che si intende modificare e/o integrare e l'atto formale dovrà riportare una data certa e successiva a quella della stipula del presente accordo.

Articolo 11 - Comunicazioni

11.1. Tutte le notifiche, costituzioni in mora e comunicazioni previste nel presente contratto o comunque relative alle attività in esso previste, dovranno essere inoltrate a lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (A.R.) o PEC, salvo espresse deroghe per iscritto, esclusivamente agli indirizzi qui di seguito indicati presso i quali le parti eleggono i rispettivi domicili ai fini del presente contratto, anche eventualmente in deroga a quanto previsto nell'epigrafe della presente convenzione:

Indirizzi: ...

PEC: ...

Eventuali variazioni dovranno essere comunicate preventivamente a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

Articolo 12 – Contestazioni da parte della Società - Contenzioso

12.1. Qualora pretenda maggiori compensi e/o maggiori corrispettivi e/o

	rimborsi rispetto al corrispettivo contrattualmente pattuito o comunque	
	rispetto a quanto corrisposto dall'Azienda o comunque per altro titolo, a	
	causa di pregiudizi o maggiori esborsi sopportati, anche per cause non	
	imputabili all'Azienda, durante e/o in conseguenza dell'esecuzione dei	
	Servizi, la Società dovrà formalizzare la relativa richiesta all'Azienda entro	
	il termine decadenziale di 30 giorni dal giorno in cui si è verificato la	
	situazione integrante la fonte delle vantate ragioni. Parimenti, qualora la	
	società intenda contestare penali applicate dall'Azienda, dovrà chiedere la	
	disapplicazione all'Azienda entro il termine decadenziale di 30 giorni dal	
	giorno in cui ha avuto comunicazione dell'intervenuta applicazione della	
	penale.	
	12.2. L'Azienda formalizzerà la propria decisione sulla richiesta della	
	Società, garantendo il contraddittorio con la Società, nei 60 giorni	
	successivi.	
	12.3. Nel caso in cui la richiesta della Società non trovi integrale	
	accoglimento e la Società intenda far valere le proprie pretese nel giudizio	
	deve proporre la domanda entro il termine di decadenza di sessanta giorni,	
	decorrente dal ricevimento della comunicazione della decisione	
	dell'Azienda, oppure dalla scadenza del termine previsto nel punto 12.2.	
	12.4. Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine	
	alla validità, efficacia, interpretazione od esecuzione del presente contratto	
	sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Venezia.	
	<u>Articolo 13 - Legislazione applicabile</u>	
	Il presente accordo è regolato dalla legge e normativa italiana e regionale	
	del Veneto.	
	Pagina 13 di 14	

Articolo 14 - Allegati

Gli allegati e le successive eventuali modifiche e/o integrazioni,
costituiscono parte integrante del presente accordo e sono costituiti da:

1) Tabella n. 1

2) Tabella n. 2;

3) Planimetria